



**Patto internazionale  
relativo ai diritti civili  
e politici**

Distr.  
GENERALE

CCPR/C/CHE/CO/3  
3 novembre 2009

Originale: INGLESE

COMITATO DEI DIRITTI DELL'UOMO  
97a sessione  
Ginevra, 12-30 ottobre 2009

**ESAME DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DEL PATTO**

**Osservazioni conclusive del Comitato dei diritti dell'uomo**

**SVIZZERA**

1. Il Comitato ha preso in esame il terzo rapporto periodico della Svizzera (CCPR/C/CHE/3) in occasione della sua 2557a e della sua 2558a riunione, tenutesi rispettivamente il 12 e il 13 ottobre 2009 (CCPR/C/SR. 2557 e CCPR/C/SR. 2558), e ha adottato le seguenti osservazioni conclusive nel corso della sua 2579a riunione (CCPR/C/SR. 2579), tenutasi il 27 ottobre 2009.

**A. Introduzione**

2. Il Comitato accoglie favorevolmente la puntuale presentazione del terzo rapporto della Svizzera, che fornisce informazioni dettagliate sulle misure già adottate da tale Stato parte e sui piani per l'ulteriore attuazione del Patto in futuro. Il Comitato ringrazia inoltre lo Stato parte per le risposte scritte fornite in precedenza alle domande scritte poste dal Comitato (CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1), nonché per le dettagliate informazioni supplementari fornite oralmente dalla delegazione durante l'analisi del rapporto e per le informazioni scritte aggiuntive.

**B. Aspetti positivi**

3. In generale il Comitato riconosce la grande attenzione prestata dallo Stato parte alla protezione dei diritti umani e accoglie favorevolmente le seguenti misure legislative e di altro genere adottate dallo Stato parte:

- (a) adozione nel 2007 del Codice di diritto processuale penale svizzero e della legge federale di diritto processuale penale minorile, la cui entrata in vigore è prevista per il 2011;
- (b) revisione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), entrata in vigore nel 2009;
- (c) revisione della Costituzione federale al fine di rafforzare le garanzie relative all'accesso alla giustizia e all'indipendenza del potere giudiziario;
- (d) adozione nel 2002 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, entrata in vigore nel gennaio 2004;
- (e) legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione;
- (f) ritiro delle riserve relative agli articoli 10 paragrafo 2*b* e 14 paragrafi 1, 3*d* ed *f* e 5 del Patto.

#### **C. Principali motivi di preoccupazione e raccomandazioni**

4. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che lo Stato parte mantenga le proprie riserve in relazione agli articoli 12 paragrafo 1, 20 paragrafo 1, 25 lettera b e 26. Per quanto concerne la riserva relativa all'articolo 26 del Patto, il Comitato prende atto della disponibilità espressa dallo Stato parte a rivedere la propria posizione e considerare il ritiro della riserva in seguito alla ratifica del Protocollo numero 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

#### **Lo Stato parte dovrebbe considerare il ritiro delle restanti riserve relative al Patto.**

5. Il Comitato esprime preoccupazione per le informazioni fornite nelle risposte all'elenco di domande e confermate dalla delegazione, secondo cui non occorre che lo Stato parte aderisca al Protocollo facoltativo, dal momento che le persone fisiche sotto la sua giurisdizione possono fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, il Comitato prende atto della dichiarazione della delegazione, secondo cui non vi sono ostacoli legali all'adesione dello Stato parte al Protocollo facoltativo relativo al Patto (art. 2).

#### **Lo Stato parte dovrebbe considerare l'adesione al Protocollo facoltativo relativo al Patto in modo da rafforzare la protezione dei diritti dell'uomo per le persone soggette alla sua giurisdizione.**

6. Il Comitato ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che l'applicazione in tutto il territorio dello Stato parte degli obblighi derivantigli dal Patto possa essere ostacolata dalla particolare struttura federale dello Stato parte. Ricorda allo Stato parte che, ai sensi

dell'articolo 50 del Patto, le disposizioni del Patto «si applicano, senza eccezione o limitazione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali» (art. 2).

**Lo Stato parte dovrebbe adottare misure per garantire che in tutti i Cantoni e in tutti i Comuni le autorità siano a conoscenza dei diritti enunciati nel Patto e del loro dovere di assicurare efficacemente la loro attuazione, anche nei tribunali cantonali.**

7. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che lo Stato parte non abbia ancora creato un'istituzione nazionale con ampie competenze nell'ambito dei diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (risoluzione dell'Assemblea generale n. 48/134). Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dallo Stato parte in merito alla decisione, seguita a un'ampia consultazione, di condurre un progetto pilota per la creazione di un «Centro specializzato in diritti dell'uomo» all'interno delle università per un periodo di cinque anni, ma rammenta allo Stato parte che le università possono eseguire solo una piccola parte del mandato di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (art. 2).

**Lo Stato parte dovrebbe creare un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo con un ampio mandato in tale ambito e assicurarle adeguate risorse finanziarie e umane in conformità con i Principi di Parigi.**

8. Il Comitato esprime preoccupazione per l'iniziativa referendaria volta a proibire l'edificazione di minareti e per l'annessa campagna pubblicitaria discriminatoria. Prende atto del fatto che lo Stato parte non sostiene tale iniziativa referendaria la quale, se adottata, renderebbe lo Stato parte inadempiente rispetto alle sue obbligazioni derivanti dal Patto (art. 2, 18 e 20).

**Lo Stato parte dovrebbe garantire strenuamente il rispetto della libertà di religione e combattere fermamente qualsiasi incitamento alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza.**

9. Il Comitato esprime preoccupazione per il cospicuo aumento di episodi chiaramente anti-semiti verificatisi nello Stato parte, inclusi il lancio di pietre e le minacce verbali che hanno interrotto una riunione presso il Kempinski Hotel di Ginevra il 2 marzo 2009 e l'incendio doloso che nel 2007 ha distrutto la più grande sinagoga a Ginevra. Il Comitato è inoltre preoccupato per le denunce secondo cui la polizia ginevrina non ha investigato tali episodi in modo esaustivo (art. 2, 18, 20 e 26).

**Lo Stato parte dovrebbe investigare efficacemente qualsiasi minaccia di violenza contro comunità religiose minoritarie, inclusa la comunità ebraica.**

10. Il Comitato si rammarica del fatto che la Commissione federale contro il razzismo non abbia ricevuto il mandato per avviare azioni legali sulla base di denunce di discriminazione razziale e incitamento all'odio razziale (art. 2, 20 e 26).

**Lo Stato parte dovrebbe prendere in considerazione, come già raccomandato dal Comitato in precedenza, un rafforzamento del mandato della Commissione federale contro il razzismo, affinché possa investigare tutti i casi di discriminazione razziale e incitamento all'odio nazionale, razziale o religioso oppure istituire un'istanza**

**indipendente con la competenza di avviare azioni legali in tali casi. Inoltre, lo Stato parte dovrebbe incrementare i propri sforzi per promuovere la tolleranza e il dialogo culturale tra la popolazione.**

11. Il Comitato esprime preoccupazione per la perdurante incidenza di casi di violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, nonché per l'assenza di una legislazione esaustiva in materia. Il Comitato è particolarmente preoccupato per il fatto che i requisiti dell'articolo 50 della nuova legge federale sugli stranieri, in particolare l'obbligo di provare la difficoltà di reintegrarsi nel Paese di origine, creino problemi per l'acquisizione o il rinnovo del permesso di soggiorno alle donne straniere che sono sposate da meno di tre anni con un cittadino svizzero o uno straniero con permesso di soggiorno e che sono vittime di violenza domestica. Tali requisiti possono anche far desistere le vittime dal lasciare rapporti in cui subiscono abusi e cercare assistenza (art. 2, 3, 23 e 26).

**Lo Stato parte dovrebbe intensificare gli sforzi per affrontare la questione della violenza contro le donne, inclusa l'adozione di una legislazione esaustiva contro la violenza domestica, e sanzionare qualsiasi forma di violenza contro le donne, nonché assicurare che le vittime abbiano accesso a strumenti di risarcimento e protezione. Dovrebbe perseguire e punire i responsabili. Dovrebbe inoltre rivedere la propria legislazione in materia di permessi di soggiorno per evitare che, nella pratica, l'applicazione della legge abbia l'effetto di costringere le donne a rimanere in una relazione in cui sono vittime di abusi.**

12. Il Comitato esprime preoccupazione per l'elevata incidenza di suicidi commessi con armi da fuoco nello Stato parte. A tale proposito è preoccupato dal fatto che, di norma, coloro che prestano servizio nell'esercito conservano le loro armi di servizio nella propria abitazione. Accoglie con favore la recente decisione di conservare tutte le armi di servizio presso i siti militari (art. 6).

**Lo Stato parte dovrebbe rivedere la propria legislazione e le proprie pratiche in modo da inasprire le condizioni di accesso a e il legittimo uso di armi da fuoco e dovrebbe impedire che coloro che prestano servizio nelle forze armate conservino armi da fuoco di servizio nelle loro abitazioni. Inoltre lo Stato parte dovrebbe istituire un registro nazionale delle armi da fuoco detenute a titolo privato.**

13. Il Comitato prende atto del fatto che, ai sensi dell'articolo 115 del Codice penale svizzero, «chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito» ed esprime preoccupazione per la mancanza di un meccanismo di controllo indipendente o legale che determini se una persona che cerca assistenza per suicidarsi stia agendo sulla base di un consenso totalmente libero e informato (art. 6).

**Lo Stato parte dovrebbe prendere in considerazione la modifica di tale legislazione al fine di assicurare un meccanismo di controllo indipendente o legale che determini se una persona che cerca assistenza per suicidarsi stia agendo sulla base di un consenso totalmente libero e informato.**

14. Il Comitato esprime preoccupazione per le denunce di atti brutali compiuti dalla polizia contro persone in stato di arresto o detenzione, in particolare contro richiedenti l'asilo e migranti. Permane inoltre la preoccupazione per l'assenza, nella maggior parte dei Cantoni, di istanze indipendenti, che investighino le denunce presentate contro la polizia. A tale proposito il Comitato ribadisce che la possibilità di presentare denuncia davanti a un tribunale non dovrebbe precludere la creazione di tali istanze. Il Comitato è inoltre preoccupato per il tasso generalmente basso di persone provenienti da minoranze nelle forze di polizia, nonostante la percentuale elevata di minoranze nella popolazione (art. 7).

**Lo Stato parte dovrebbe assicurare che tutti i Cantoni istituiscano delle istanze indipendenti con la facoltà di ricevere e investigare efficacemente qualsiasi denuncia di uso eccessivo della forza, maltrattamento o altri abusi da parte della polizia. Tutti gli autori dovrebbero essere perseguiti e puniti e le vittime dovrebbero essere indennizzate. Lo Stato parte dovrebbe creare una banca dati statistica a livello nazionale in cui registrare le denunce presentate contro la polizia. Lo Stato parte dovrebbe inoltre incrementare gli sforzi per assicurare che le minoranze siano adeguatamente rappresentate nelle forze di polizia.**

15. Il Comitato prende atto con preoccupazione del fatto che l'allontanamento forzato di stranieri, che rientra nella competenza dei Cantoni, non avviene in presenza di osservatori indipendenti (art. 7 e 13).

**Lo Stato parte dovrebbe consentire la presenza di osservatori indipendenti durante l'allontanamento forzato di stranieri.**

16. Il Comitato prende atto del fatto che il Tribunale amministrativo federale ha rivisto la sua giurisprudenza e ha riconosciuto che la persecuzione da parte di attori non statali può costituire un motivo per concedere l'asilo. Tuttavia il Comitato è preoccupato per le denunce di espulsioni effettuate nonostante la documentata incapacità del Paese d'origine della persona interessata di garantirle protezione contro attori non statali (art. 7 e 13).

**Lo Stato parte dovrebbe conformarsi pienamente al principio di non respingimento delle persone soggette a persecuzione da parte di attori non statali e garantire l'applicazione della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in merito.**

17. Il Comitato prende atto degli sforzi fatti dallo Stato parte per migliorare le condizioni di vita ed evitare il sovraffollamento nelle carceri, come la pianificata costruzione di nuovi istituti di detenzione. Il Comitato è preoccupato per le condizioni di vita ancora inadeguate in alcune carceri e in particolare per il sovraffollamento nel carcere di Champ-Dollon (art. 10).

**Lo Stato parte dovrebbe incrementare i propri sforzi per migliorare le condizioni di vita nelle carceri in tutti i Cantoni e risolvere urgentemente la questione del sovraffollamento, in particolare nel carcere di Champ-Dollon.**

18. Il Comitato prende atto della dichiarazione secondo cui i richiedenti l'asilo sono debitamente informati del loro diritto all'assistenza legale e tale assistenza gratuita è fornita durante la procedura d'asilo ordinaria. Tuttavia, esprime preoccupazione per il fatto che

l'assistenza legale gratuita possa essere soggetta a restrizioni se i richiedenti l'asilo presentano una corrispondente richiesta nell'ambito della procedura straordinaria (art. 13).

**Lo Stato parte dovrebbe rivedere la propria legislazione in modo da garantire l'assistenza legale gratuita ai richiedenti l'asilo durante tutte le procedure d'asilo, siano esse ordinarie o straordinarie.**

19. Il Comitato prende atto del fatto che il soccorso d'emergenza è concesso a persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata, tuttavia è preoccupato per le denunce secondo cui tali persone vivono in condizioni di vita inadeguate e non beneficiano più di un'assicurazione medica (LAMAL), il che riduce la loro possibilità di accedere alle cure sanitarie (art. 13 e 17).

**Lo Stato parte dovrebbe proteggere i diritti fondamentali delle persone la cui richiesta d'asilo è stata rigettata e fornire loro uno standard di vita e cure sanitarie adeguati.**

20. Il Comitato esprime preoccupazione per la riluttanza dello Stato parte a indennizzare o risarcire in altro modo le vittime di castrazioni e sterilizzazioni forzate effettuate tra il 1960 e il 1987 (art. 2 e 7).

**Lo Stato parte dovrebbe rimediare a questa ingiustizia commessa in passato attraverso forme di risarcimento che includano strumenti non finanziari come la presentazione di scuse pubbliche.**

21. Il Comitato prende atto con preoccupazione della modifica del Codice civile svizzero del 12 giugno 2009, che proibisce il matrimonio o il concubinato con una persona che non possiede un regolare permesso di soggiorno in Svizzera. Questa nuova disposizione va oltre la mera regolamentazione del diritto di sposarsi e di fondare una famiglia sancito nell'articolo 23 del Patto (art. 2, 17, 23 e 26).

**Lo Stato parte dovrebbe urgentemente rivedere la legislazione in vigore in modo che sia conforme al Patto.**

22. Lo Stato parte dovrebbe diffondere su ampia scala nelle proprie lingue ufficiali il testo del suo terzo rapporto, le risposte scritte fornite all'elenco di domande redatto dal Comitato e le presenti osservazioni conclusive.

23. In conformità con l'articolo 71, paragrafo 5 delle regole di procedura del Comitato, lo Stato parte dovrebbe fornire entro un anno informazioni sulla situazione in corso e sull'attuazione delle raccomandazioni del Comitato di cui ai precedenti paragrafi 10, 14 e 18.

24. Il Comitato chiede allo Stato parte di fornire nel suo prossimo rapporto periodico, che dovrà essere presentato nel 2015, informazioni sulle misure adottate per attuare le altre raccomandazioni ricevute e sul suo adempimento del Patto in generale.

-----